

Allegato "B" al n°567 di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE

1) "LANUOVACOLONIA S.P.A."

SEDE

2) La società ha sede nel Comune di Civo.

L' Organo Amministrativo ha la competenza di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative quali succursali, filiali e uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale sia nell' ambito del territorio del Comune sopra indicato, sia in Comune diverso da quello sopra indicato purché nel territorio nazionale, nonché decidere l' istituzione e la soppressione di sedi secondarie in Italia ai sensi dell' art.2365 secondo comma c.c.

OGGETTO

3) La società ha per oggetto:

l'attività di gestione del patrimonio immobiliare proprio derivante dall' acquisto e della gestione di immobile in comune di Civo fraz.Roncaglia di Sotto, complesso edilizio adibito a Colonia.

La gestione di centri clinici specialistici e polifunzionali nei quali vengano sviluppate attività sanitarie compatibili con il territorio ove la struttura sanitaria viene realizzata.

L'attività sanitaria riguarderà in particolar modo la gestione di RSA (residenze Sanitarie Assistite), Centri diurni per

anziani, centri di medicina fisica riabilitativa, centri per malati terminali, lunghe degenze, attività di medicina specialistica e tutte le attività sanitarie o sociali purché riconducibili alla cura della persona.

L'attività di gestione di centri polifunzionali nei quali potranno trovare spazio teatri, cinema, centri congressi, centri per gruppi organizzati, case vacanze per giovani, ostelli, attività culturali e musicali nonché strutture per la somministrazione collettiva di alimenti e bevande purché attinenti alle attività sopra indicate e sempre comunque rivolte al sociale.

La società potrà - altresì - compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dello scopo sociale; essa potrà contrarre mutui passivi e aperture di credito, concedere garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché in funzione dell' oggetto sociale. La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi affini o analoghi ai propri, nei limiti di cui all' articolo 2361 del codice civile, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

DURATA

4) La durata della società è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell' Assemblea straordinaria dei Soci.

DOMICILIO

5) Il domicilio legale dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. Per domicilio s'intende non solo l'indirizzo ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica. I soci, gli amministratori ed i sindaci sono obbligati a comunicare alla società il proprio domicilio e le variazioni dello stesso, per iscritto; in caso di inadempimento a tale obbligo gli stessi non potranno opporre alla società il mancato ricevimento delle comunicazioni sociali. Quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere le comunicazioni a mezzo raccomandata A.R.

CAPITALE SOCIALE

6) Il capitale sociale è di euro 2.400.000,00 (duemilioni-quattrocentomila virgola zero) ed è diviso in numero 240.000 (duecentoquarantamila) azioni ordinarie, del valore nominale di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è attestata dall'iscrizione al libro soci. Le azioni attribuiscono ai possessori tutti i diritti riconosciuti in base alla legge ed al presente statuto.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale

alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore pari a quello del suo conferimento.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 2440 C.C.

E' consentita la partecipazione al capitale sociale a qualsiasi soggetto purché nei limiti di possesso del 10%.

Tale limite non è valido per gli enti pubblici o società pubbliche il cui controllo sia riconducibile all' ente pubblico stesso che quindi potranno assumere anche l' intero controllo(100% del capitale sociale).

OBBLIGAZIONI

7) La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2410 e seguenti C.C..

La competenza per l'emissione del prestito obbligazionario non convertibile è dell' organo amministrativo, viceversa l' emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni spetta all' assemblea straordinaria dei soci.

Le obbligazioni possono essere nominative o al portatore secondo la scelta dell'organo che ne delibera l' emissione, il tutto comunque nel rispetto dei limiti di cui all' art. 2412 c.c.. Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni da rimborsare sono di competenza dell'organo amministrativo nel rispetto dell' art. 2420 c.c..

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune ai sensi dell' art. 2427 c.c.. All' assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili norme dell' art. 15 del presente statuto.

PATRIMONI DESTINATI

8) La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai sensi del presente statuto.

FINANZIAMENTI

9) La società potrà acquisire dai soci versamenti comunque denominati (ad esempio a fondo perduto, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, in conto capitale ecc.) e finanziamenti infruttiferi salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci in misura proporzionale o meno alla partecipazione di ciascun socio, il tutto nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare nei limiti stabiliti dalle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3/3/1994 pubblicata sulla G.U. n.58 dell' 11/3/1994, emanata in esecuzione dell' art.11, 3° comma del D.Lvo. n.385 del 1/9/1993, e sue eventuali successive variazioni.

TRASFERIMENTO

10) In caso di trasferimento a titolo oneroso di azioni or-

dinarie o di diritti d' opzione, ad ogni socio ordinario, regolarmente iscritto nel libro dei soci, spetterà il diritto di prelazione, in proporzione alla partecipazione posseduta.

Pertanto, il socio che intende trasferire tutte o parte delle proprie azioni o dei propri diritti di opzione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all' organo amministrativo, indicando le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

A decorrere dal 31 Dicembre 2011 il diritto di prelazione sopraindicato spetterà a ogni socio ordinario, regolarmente iscritto nel Libro dei soci, in proporzione alla partecipazione posseduta esclusivamente per trasferimenti di azioni ordinarie rappresentanti almeno lo 0,50% del capitale sociale.

L'organo amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che potranno esercitare il diritto di prelazione con lettera raccomandata, spedita non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell' organo amministrativo.

Le azioni o i diritti di opzione dovranno essere trasferiti entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta, con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte e della data

fissata per il trasferimento.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati, in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato, all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato - nei termini e nelle forme di cui sopra - la volontà di esercitare la prelazione o il trasferimento sia a titolo gratuito o comunque la controprestazione abbia carattere infungibile, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti, di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi e obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato secondo quanto previsto dal successivo articolo 21.

Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale cessionario, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare, le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione, entro 10(dieci) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'organo amministrativo.

Ai sensi del presente articolo, per trasferimento si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle azioni attraverso qualsivoglia negozio di alienazione a titolo oneroso, nella più ampia accezione del termine (e, quindi - oltre alla vendita - a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiduciario, la costituzione di diritti reali o di garanzia), ma anche l'alienazione a titolo oneroso della

nuda proprietà delle azioni o di qualsivoglia altro diritto

reale sulle azioni, in tale ultimo caso la prelazione a favore

dei soci avendo ad oggetto il diritto reale.

Fermo restando il disposto del primo comma del presente ar-

ticolo, sono escluse dal diritto di prelazione le azioni (a)

cedute a società controllate dalla cedente, purchè questa si

impegni a mantenere il controllo della cessionaria e a riac-

quistare le azioni nel caso di cessazione del controllo o di

liquidazione della cessionaria stessa, (b) intestate a società

fiduciaria, ovvero (c) reintestate - da parte di quest'ultima

(previa esibizione del mandato fiduciario) - agli effettivi

proprietari, purchè le operazioni di cui sopra non comportino

un trasferimento a terzi - a qualsiasi titolo - della parte-

cipazione di controllo.

Per "controllate" si intendono quelle società che risultino

tali ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del

codice civile.

In tutti i casi di trasferimento eseguito senza l'osservanza

di quanto prescritto, il cessionario non avrà diritto di es-

sere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato al-

l'esercizio del voto e degli eventuali altri diritti ammini-

strativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la

società.

Le azioni sono trasmissibili per causa di morte.

RECESSO

11) Ogni socio ha diritto di recedere dalla società nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta an-

notazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato - e, se già esercitato, è privo di efficacia - se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. La liquidazione delle azioni del socio che esercita il recesso avverrà secondo le modalità stabilite dall'articolo 12 del presente statuto.

LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

12) Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, se nominato, tenuto altresì conto della consistenza patrimoniale della società tenuto altresì conto delle prospettive reddituali e dell'eventuale valore di mercato delle azioni il tutto ai sensi dell'articolo 2437 ter c.c..

Nelle prospettive reddituali della società ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni si dovrà tener conto anche del valore di avviamento, positivo o negativo, della società nei limiti di quanto desumibile con chiarezza, ragionevolezza ed oggettiva dimostrabilità dei dati e delle informazioni certe a disposizione degli organi di amministrazione e di controllo, nonché di quanto raggiungibile

in assenza delle risorse finanziarie necessarie alla liquidazione delle azioni dei soci recedenti.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso l'articolo 1349, comma primo c.c..

Il socio che esercita il recesso ha diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni stabilita dall'organo amministrativo ovvero dall'esperto nominato dal Tribunale con facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rinunciare in tal caso ad esercitare il recesso.

A tal fine il socio che non intenda più recedere dovrà comunicarlo per iscritto all'organo amministrativo nei sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione della determinazione del valore di liquidazione come sopra stabilita.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione

spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci,
sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle
imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva
del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'e-
sercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e
non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dal deposito del-
l'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano
contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'ac-
quisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo am-
ministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del
socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rim-
borsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve
disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
2357, comma terzo c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere
convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la ridu-
zione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si ap-
plicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo,
terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società
si scioglie.

13) Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

14) La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c..

ASSEMBLEA

15) L'Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio nazionale, secondo quanto sarà indicato nell'Avviso di Convocazione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 c.c.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salvo un maggior termine nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2364 II° comma C.C. sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Sino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio, l'organo amministrativo potrà scegliere, in via alternativa, quale mezzo di convocazione, uno dei seguenti:

- a) la convocazione potrà essere effettuata, a norma dell'art. 2366 C.C., almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante pubblicazione sul quotidiano "La Provincia di Sondrio" o sul quotidiano "Il Giorno"; ove i quotidiani di cui sopra abbiano cessato la pubblicazione, l'avviso dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; nel caso si opti per la convocazione mediante pubblicazione su uno dei quotidiani di cui sopra, potrà essere data ulteriore notizia informale a mezzo di e-mail o posta ordinaria, a tutti i

soci che abbiano provveduto a fornirla;

b) la convocazione potrà essere effettuata, a norma dell'art.

2366 terzo comma C.C., almeno 15 (quindici) giorni prima di

quello fissato per l'assemblea, mediante avviso da spedire ai

soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, a mezzo

lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo,

ivi compresi il fax e l'e-mail, purchè sia garantita la prova

dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'as-

semblea.

Qualora la società faccia ricorso al capitale di rischio, la

convocazione dovrà essere effettuata secondo le modalità il-

lustrate alla precedente lettera a).

Nell'avviso di convocazione dovranno in ogni caso essere in-

dicati giorno, luogo, ora dell'adunanza ed elenco delle ma-

terie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di

seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prece-

dente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le as-

semblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta

giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea

di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il mede-

simo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si

reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero

capitale sociale, in proprio o per delega, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e dell'organo di controllo non presenti. Resta ferma la facoltà per ciascuno dei partecipanti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in assemblea; è comunque necessario in seconda convocazione il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino più del 65%(sessantacinque per cento) del capitale sociale per le delibere concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni prive del diritto di voto, di cui all' articolo 2351, secondo comma c.c. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale ai sensi e nei limiti dell'articolo 2393 bis, primo comma c.c.; l'azione sociale di responsabilità da parte della società non può essere promossa in caso di voto contrario di almeno un terzo del capitale sociale. I soci al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea dovranno richiedere apposita certificazione all'organo amministrativo antecedentemente all'assemblea. Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare delle azioni possedute.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna di idonea certificazione attestante la titolarità delle azioni, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati. Ove per motivi tecnici sia impossibile instaurare il collegamento tra tutti i luoghi indicati nell'avviso ovvero venga meno il collegamento l'assemblea dovrà essere interrotta e, se del caso, rinviata.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in loro assenza, impedimento o rinuncia, dalla persona designata dagli intervenuti che nominano anche il Segretario. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da soggetto, anche non socio, per delega scritta con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2372 C.C. che deve essere conservata negli atti della società.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto senza indugio e firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente dell'assemblea. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su ri-

chiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

L'Organo amministrativo dovrà provvedere all'emanazione di specifiche normative interne al fine di disciplinare tanto le agevolazioni tariffarie destinate ai soci per accedere ai servizi offerti dalle strutture quanto i privilegi loro riservati nelle selezioni del personale dipendente.

AMMINISTRAZIONE

16) La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga a meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, il consiglio di amministrazione si intende totalmente decaduto ed i consiglieri rimasti in carica possono compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione e devono convocare l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo entro quindici giorni. Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Ciascun amministratore, ai sensi dell'articolo 2391 c.c., è tenuto a dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Se l'amministratore è munito di deleghe, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa

l'organo collegiale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17) Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea ordinaria con il sistema del voto di lista, secondo le seguenti modalità.

Hanno diritto ha presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, ovvero che aderiscano ad un patto parasociale, non possono presentare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista devono essere indicati 5 (cinque) candidati che devono essere elencati mediante un numero progressivo e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le suddette previsioni si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato,

dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati

accettano la candidatura e attestano, sotto la propria re-

sponsabilità ed a pena di esclusione dalla lista, l'inesi-

stenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze statutarie.

Al termine delle votazioni, le liste verranno ordinate pro-

gressivamente in base al numero dei voti raccolti.

La maggioranza dei consiglieri, da determinarsi in base al

numero complessivo degli stessi fissato dall'assemblea, sarà

tratta dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di

voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati

sono stati elencati nella lista stessa con arrotondamento

all'unità inferiore in caso di numero decimale; la restante

parte dei consiglieri sarà tratta dalle altre liste, in base

ai seguenti criteri:

- un consigliere da ciascuna lista, se il numero delle liste

presentate, oltre a quella risultata prima per numero di voti,

è pari al numero dei consiglieri "di minoranza" indipenden-

temente dal numero di voti raccolti da ciascuna lista;

- un consigliere da ciascuna delle liste, oltre a quella ri-

sultata prima per numero di voti, secondo l'ordine progressivo

determinato dal numero dei voti raccolti dalla lista, se il

numero delle liste presentate è superiore al numero dei con-

siglieri "di minoranza";

- un consigliere da ciascuna lista, se il numero delle liste presentate, oltre a quella risultata prima per numero dei voti, è inferiore al numero dei consiglieri "di minoranza" indipendentemente dal numero di voti raccolti da ciascuna lista e, in aggiunta, un consigliere dalla lista risultata seconda assoluta per numero di voti raccolti.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, i membri del Consiglio di Amministrazione sono tratti dall'unica lista presentata nell'ordine progressivo nel quale sono elencati, sino alla concorrenza nel numero di amministratori stabilito dall'assemblea.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, o sia insufficiente il numero dei candidati eletti rispetto al numero degli amministratori stabilito dall'assemblea, questi verranno nominati direttamente dall'assemblea con le maggioranze di legge.

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetterà al candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, mentre al candidato indicato al primo posto nella lista risultata seconda assoluta per numero di voti raccolti spetta il diritto di far parte del Comitato Esecutivo.

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei

limiti della delega stessa.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dei rapporti istituzionali. Il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà di avocare a sé qualunque decisione in ordine alla gestione della società, nei limiti di cui all'art.2381 c.c. nominerà un Amministratore Delegato ed un Comitato Esecutivo tra i suoi membri.

All'Amministratore Delegato in qualità di Capo Azienda verranno delegati tutti i poteri di gestione ordinaria, nonché l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo.

Su proposta dell'Amministratore Delegato potranno essere delegate alcune attribuzioni su specifiche materie e/o settori aziendali ad altri membri del consiglio in base alle specifiche competenze di ciascuno.

Il Comitato Esecutivo è composto di tre membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il consigliere "di minoranza" indicato al primo posto nella lista risultata seconda per numero assoluto di voti nelle elezioni dei consiglieri di amministrazione. Al Comitato Esecutivo spettano le seguenti attribuzioni:

a) Approvazione del Piano di investimenti materiali ed immateriali;

b) Approvazione del Piano di Marketing incluso l'eventuale stanziamento economico;

c) Approvazione del Piano di Assunzioni del personale dipen-

dente;

d) Selezione di almeno 3 (tre) offerte per l'incarico di Revisore legale da sottoporre all'assemblea;

e) Richiesta di affidamenti a Medio Termine al sistema bancario;

f) Approvazione del Budget annuale e/o pluriennale predisposto dall'Amministratore Delegato da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione.

Possono, altresì, essere nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni. Nell' avviso devono essere indicati data, luogo e ora della riunione nonché ordine del giorno.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della

maggioranza.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le delibere vengono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati di votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Comitato Esecutivo si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei membri del comitato stesso.

La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, o posta elettronica, con preavviso di un solo giorno.

Nell' avviso devono essere indicati data, luogo e ora della riunione nonché ordine del giorno.

Il comitato esecutivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i membri del comitato e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del comitato sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore delegato.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria

la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, non prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato esecutivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle medesime condizioni previste per il consiglio di amministrazione.

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina ovvero successivamente.

La remunerazione degli amministratori investiti dalla carica di presidente, amministratore delegato membro del comitato esecutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto di limiti massimi determinati dall'assemblea ordinaria.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE

18) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e di revisione legale adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria.

I sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai

Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di sindaci previsto dal primo comma del presente articolo.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 20% (venti per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Allo scopo di assicurare nella composizione del Collegio la presenza di soggetti dotati di particolare competenza ed e-

sperienza, in calce alle liste presentate, ovvero in allegato

alle stesse, è fornita una descrizione del profilo profes-

sionale dei soggetti designati, delle competenze acquisite e

delle esperienze maturate dagli stessi.

La lista per la presentazione della quale non siano state

osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come

non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

a) Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti e-

spressi dai Soci saranno tratti 2 (due) sindaci da eleggere in

base al numero progressivo con il quale i candidati sono stati

elencati nella lista stessa;

b) il restante sindaco sarà tratto dalla lista che abbia, dopo

la lista maggioritaria, il maggior numero di voti. Fra i

componenti della detta lista, risulterà eletto quello indicato

alla funzione di Presidente;

c) il Presidente del Collegio è tratto dalla lista maggiori-

taria.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più sindaci

non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel pre-

sente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in

materia. I sindaci supplenti saranno tratti dalla lista che

abbia ottenuto la maggioranza dei voti.

Il Presidente del Collegio è tratto dalla lista maggioritaria;

ogni lista presentata dovrà indicare quale dei membri indicati

è designato alle funzioni di Presidente.

In attuazione del decreto 30 marzo 2000 n.162 del Ministero

della Giustizia, art.1 comma 1, almeno uno dei Sindaci ef-

fettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei

Sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e,

in entrambi i casi, almeno uno dei Sindaci supplenti, dovranno

essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori

Contabili.

L'assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il

compenso dei sindaci, ai sensi dell'art.2402 C.C.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono pos-

sedere i requisiti di cui all'art.2399 c.c. e di cui sopra.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza

del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più

anziano.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto

dal momento in cui il collegio è stato riconosciuto.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni

su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente

costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e

delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

sindaci presenti.

Le riunioni dei Sindaci possono tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art.16 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione del comitato esecutivo, ove nominato, decadono dall'ufficio.

Il Collegio Sindacale ha i poteri e i doveri di cui agli artt.2403 e 2403 bis C.C.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407, 2408 e 2409 C.C.

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia, ovvero dal Collegio Sindacale su scelta dell'assemblea, se ricorrono le previsioni di cui all'art.2409 bis III° comma c.c. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale, questo deve essere interamente costituito da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Nel caso di affidamento della revisione legale al Revisore

Legale o ad una società di revisione, questi è nominato dal-

l'assemblea ordinaria in base alle proposte presentate dal

comitato esecutivo.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare

il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non

può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore legale deve possedere per tutta la durata del loro

mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c.

In difetto è ineleggibile o decade di diritto.

Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del

bilancio del suo ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

BILANCIO

19) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni

anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5%

(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che

questa non abbia raggiunto o reintegrato il quinto del capi-

tale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura pro-

porzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posse-

duta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accanto-

namenti a fondi di riserva straordinaria.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

20) La società si scioglie per le cause previste dalla legge

di cui all'art.2484 C.C.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo

deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero di liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

21) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composta da tre arbitri tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sondrio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale. La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro centoventi giorni

dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito che le risoluzioni e le determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da liquidatori, amministratori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.lgs. 17.1.2003 n.5 .

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale; viceversa le modifiche della stessa devono essere approvate con delibera dei soci a maggioranza assoluta del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art.10 del presente Statuto.

22) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Morbegno, 21 aprile 2012

F.to: Enza Mainini

Pier Paolo Corradini L.S.